

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ):		
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865) . . . . .	323	
PRESIDENTE . . . . .	323	
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ):		
BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);		
BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587) . . . . .	324	
PRESIDENTE . . . . .	324	
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 (2897);		
MATA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (2656);		
FERRETTI ed altri: Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 (2762)	324	
PRESIDENTE . . . . .	324, 327, 328, 330, 331 332, 333, 334, 337	
BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	325, 328, 330, 331 332, 333, 334, 337	
CUSUMANO . . . . .	328, 330, 331	
FERRETTI . . . . .	325, 328, 331, 334, 337	
LAURICELLA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	327 328, 330, 331, 332, 333, 334, 337	
PICCONE . . . . .	328, 331, 332	
TODROS . . . . .	327, 328, 330, 331, 332	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	337	
<p style="text-align: center;"><b>La seduta comincia alle 12,40.</b></p> <p style="text-align: center;">CUSUMANO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p> <p style="text-align: center;"><b>Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865).</b></p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di</p>		

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio sugli emendamenti, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri: « Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena »; e Bardotti ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

In attesa del riesame del parere espresso dalla V Commissione bilancio, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 (2897); e delle proposte di legge Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (2656); Ferretti ed altri: Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 (2762).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del dise-

gno di legge: « Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Matta ed altri: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; Ferretti ed altri: « Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 ».

Come i colleghi ricordano, in sede di gruppo di lavoro è stato elaborato un testo unificato dei provvedimenti in discussione, che ho provveduto a trasmettere il 5 giugno scorso alle Commissioni incaricate di esprimere il parere sui provvedimenti stessi per la parte di rispettiva competenza.

La V Commissione bilancio, in data 2 luglio 1974 aveva deliberato di esprimere parere contrario sugli articoli 6, 10, 12, 13, 25 e 26 del testo unificato; detta Commissione, nuovamente riunitasi per rivedere la propria decisione, in seguito alla richiesta di riesame deliberata dalla nostra Commissione nella precedente seduta dell'11 luglio scorso, ha espresso ieri il seguente nuovo parere: « La Commissione delibera di rivedere il parere contrario manifestato in data 2 luglio 1974. La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sull'articolo 10 del testo unificato del disegno e delle proposte di legge elaborato dalla competente Commissione di merito; parere contrario sull'articolo 12 (fermo restando il parere favorevole sul testo originario di tale disposizione contenuta nel disegno di legge n. 2897) e sull'articolo 25 del predetto testo unificato; delibera altresì di esprimere parere favorevole sull'articolo 13, a condizione che il contingente di personale da assumere con contratto di diritto privato resti contenuto entro il limite massimo di 20 unità. La Commissione delibera infine di rinviare l'espressione del parere sull'articolo 26 ed invita la competente Commissione di merito a rimeditare il problema oggetto di tale disposizione, al fine di individuarne una diversa soluzione, che tenga conto delle obiezioni soprattutto di carattere finanziario sollevate dal Ministero del tesoro ».

Mentre ricordo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso in data 17 luglio 1974 parere contrario agli emendamenti trasmessi in data 5 giugno 1974, do lettura del parere espresso in data 3 luglio 1974 dalla VI Commissione finanze e tesoro: « La

Commissione, esaminati gli articoli 23 e 27 del nuovo testo elaborato dalla IX Commissione, esprime parere contrario agli articoli stessi per i motivi già formulati nel parere espresso in data 5 giugno 1974. Ove la IX Commissione intendesse adottare norme fiscali agevolative, esse debbono rispondere al requisito di essere esclusivamente finalizzate alla ricostruzione e di essere compatibili con il nuovo assetto tributario. Ciò è possibile con la formulazione di una norma che proroghi l'esenzione dall'ILOR e dall'imposta sulle persone giuridiche (già prevista dall'articolo 40 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601) per le imprese che si installino, entro una data da fissarsi dalla Commissione di merito, nei territori del Belice colpiti dal terremoto, per un periodo non superiore al decennio».

Ricordo infine che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, per la replica, il relatore onorevole Botta.

BOTTA, *Relatore*. Più che una replica, dal momento che non vi è stata praticamente alcuna discussione sul nuovo testo, il mio intervento mirerà ad illustrare ulteriormente la portata delle innovazioni più significative apportate al disegno di legge, anche per colmare una lacuna dovuta alla mia assenza, per cause di forza maggiore, dalla precedente seduta dell'11 luglio scorso. L'articolo 1 del nuovo testo unificato del disegno e delle proposte di legge, elaborato dalla nostra Commissione, ricalca il corrispondente articolo del disegno di legge n. 2897. Gli articoli 2 e 3 tendono a realizzare uno snellimento delle procedure, demandando alcune funzioni al capo della sezione autonoma del genio civile e al capo dell'Ispettorato. L'articolo 4 modifica il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, autorizzando il ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi (invece che dei due successivi, come precedentemente stabilito).

Anche l'articolo 5 tende a snellire le procedure: si stabilisce infatti che il presidente della regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari (rettifica dei perimetri, ecc.) in caso di trasferimento totale o parziale degli abitati le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio e non solo gli uffici dipendenti della regione.

L'articolo 6 deve essere soppresso stante il parere contrario della Commissione bilancio.

FERRETTI. Sarei favorevole al mantenimento del primo comma dell'articolo corrispondente del testo governativo, che riguarda lo snellimento delle procedure di appalto.

BOTTA, *Relatore*. L'articolo 7 prevede che alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provveda con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere.

L'articolo 8 prevede che l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti può affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere ai comuni interessati, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali.

L'articolo 9 dà la possibilità al capo dell'ispettorato di affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico, anche se assunti temporaneamente. Attualmente, in base a una disposizione di legge, solo gli ingegneri di ruolo possono effettuare sopralluoghi.

L'articolo 10, che richiama l'articolo 3 del disegno di legge, concerne l'elevazione dei contributi per la ricostruzione.

L'articolo 11 prevede la possibilità di concedere anticipazioni alle cooperative, che vengono in tal modo privilegiate nei confronti dei singoli privati.

L'articolo 12, riguardante l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non ha avuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, in particolare per quanto concerne l'estensione ai titolari di un reddito imponibile non superiore a 500 mila lire. Propongo pertanto di mantenere la formulazione originaria del corrispondente articolo 4 del disegno di legge, su cui la stessa Commissione si è invece espressa favorevolmente.

L'articolo 13, che richiama l'articolo 5 del disegno di legge, prevede un aumento dei fondi a disposizione dell'ispettorato per fronteggiare gli oneri di carattere generale e quelli relativi all'assunzione di personale a contratto. Quest'ultimo onere, tra l'altro, viene ad esaurirsi con l'anno in corso, giacché a decorrere dal primo gennaio 1975 il pagamento delle relative retribuzioni verrà a gravare su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in seguito all'immissione di questo personale nel contingente non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

L'articolo 14, identico all'articolo 6 del disegno di legge, consente di procedere alla concessione dei contributi indipendentemente dall'esistenza di censi, canoni, livelli e oneri di qualsiasi natura.

L'articolo 15 prevede anche per i proprietari dei fabbricati da demolire la facoltà di opzione tra l'indennità di espropriazione e i benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 16, che ripete l'articolo 7 del disegno di legge, stabilisce che gli atti, i contratti, i documenti e le formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa; l'articolo stabilisce inoltre le procedure occorrenti per conseguire tali benefici tributari.

L'articolo 17 — che si richiama all'articolo 8 del disegno di legge — estende anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975 l'obbligo dell'adempimento del servizio civile, ammesso come sostitutivo di quello militare di leva, di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94.

L'articolo 18, è identico all'articolo 9 del disegno di legge e concerne la collocazione del personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato: ciò a decorrere dal 1° gennaio 1975, e qualora il personale interessato ne faccia domanda, entro il 31 ottobre del corrente anno, seguita da parere favorevole del consiglio di amministrazione.

L'articolo 19, identico all'articolo 10 del disegno di legge, stabilisce una proroga di termini per il conseguimento dei benefici previsti in dipendenza da eventi sismici e sanciti da leggi del 1973, da parte dei comuni della valle del Belice e di altre zone dell'Italia centrale colpite da terremoti.

L'articolo 20 prevede la possibilità, per il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante, di partecipare ai lavori della commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1968 con voto deliberativo.

L'articolo 21 prevede che nei comuni in cui vi debba essere un trasferimento di abitati, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione ai piani particolareggiati o appunto per il trasferimento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del testo che stiamo esaminando, i benefici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà. Altre facilitazioni sono previste per le aziende agricole dei comuni interessati.

L'articolo 22 — risolvendo alcuni problemi connessi con l'attuazione del vari trasferimenti — prevede che la disposizione prevista dal nono comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra i vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi, e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione.

L'articolo 23 del testo unificato ha ricevuto il parere contrario della VI Commissione finanze e tesoro. Sull'articolo 24 ha espresso parere contrario la I Commissione affari costituzionali. Circa l'articolo 25 la V Commissione bilancio ha ribadito, nel suo ultimo parere, il parere contrario già espresso il 2 luglio scorso.

La V Commissione bilancio aveva espresso in quella occasione parere contrario anche sull'articolo 26: con la nuova deliberazione assunta ieri, ha invece rinviato l'espressione del parere su quest'articolo, invitandoci a rimeditare tutto il problema di cui tratta l'articolo medesimo: ciò al fine di trovarne una migliore soluzione, che tenga conto delle obiezioni sollevate dal Ministero del tesoro, soprattutto in relazione agli aspetti finanziari delle disposizioni contenute nell'articolo, che, quindi, per il momento, ritengo opportuno stralciare.

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Infine, l'articolo 27 ha ricevuto il parere contrario della VI Commissione finanze e tesoro, che ci ha invitato a formulare eventualmente una norma che proroghi per un periodo non superiore al decennio l'esenzione dalla ILOR e dall'imposta sulle persone giuridiche (già prevista dall'articolo 40 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601), per le imprese che si installino, entro una data che noi stessi dovremmo fissare, nei territori del Belice colpiti dal terremoto.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta il testo unificato illustrato dal relatore e ne raccomanda una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, passiamo all'esame degli articoli del testo unificato del disegno e delle proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato medesimo di volta in volta in relazione alle necessità.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia

emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi ».

Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato dà ragione, alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito con l'articolo 18-bis del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491.

I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni sono sottoposti al controllo della Ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisi il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Per le finalità indicate nel comma precedente il capo della sezione autonoma concorda, altresì, con la impresa esecutrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per la esecuzione di categorie di lavori non compresi nel progetto principale.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

Per le finalità indicate nel comma precedente il capo della sezione autonoma stabilisce, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per la esecuzione di categorie di lavori non compresi nel progetto principale ».

TODROS. La sostanza del mio emendamento consiste nel chiedere che ad un « concordato » con l'impresa esecutrice si sostituisca una decisione del capo della sezione autonoma: decisione che avverrà sempre in

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

base alle vigenti disposizioni, per cui se queste ultime prevedono un concordato con le imprese, il capo della sezione autonoma procederà in conseguenza.

PICCONI. Perché si dia luogo all'esecuzione dei nuovi lavori, l'impresa deve firmare non un verbale di concordato, ma di sottomissione, accettando i prezzi.

Ritengo pertanto che l'articolo 2 del testo unificato capovolga l'attuale prassi in materia di lavori pubblici. In tal caso, infatti, non è l'esecutore dei lavori che chiede una variante, ma è addirittura il capo della sezione autonoma del genio civile che può disporla, concordando, poi, con l'impresa i prezzi delle nuove opere.

BOTTA, *Relatore*. Ma sempre nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisi.

CUSUMANO. È un semplice snellimento procedurale.

PICCONI. Ma l'ispettorato ha già approvato un progetto e un quadro di lavori. La variante, quindi, dovrebbe essere richiesta dall'esecutore dell'opera, secondo la prassi normale, anziché essere disposta d'ufficio da un funzionario, dall'ingegnere capo del genio civile.

Nella proposta di legge Calvetti recante snellimenti procedurali per l'esecuzione di opere pubbliche è sempre l'impresa che sottopone l'opportunità della variante all'approvazione dell'ingegnere capo del genio civile. Qui invece capovolgiamo i termini della questione, dando all'ingegnere capo del genio civile la facoltà di eseguire d'ufficio una variante.

A questo proposito vorrei citare una esperienza personale, di cui sono stato vittima: un funzionario del genio civile ha imposto d'ufficio l'uso di infissi di ferro di una certa ditta, in luogo di infissi di alluminio come progettato. Non si tratta evidentemente di snellimenti procedurali ma della prepotenza di certi funzionari che vogliono entrare anche nel merito del tipo di fornitura da adottare.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Se la finalità è quella di snellire la procedura, si può sopprimere il secondo comma mantenendo il primo.

PICCONI. Io non riesco a capire neppure la *ratio* del primo comma. Se l'impresa non vuole, perché il funzionario deve imporre la variante? Nell'attuale legislazione l'ingegnere capo non può disporre, ma solamente approvare una variante, se viene richiesta.

CUSUMANO. Nell'ipotesi di varianti suppletive, può essere necessario stabilire nuovi prezzi, che non possono essere imposti all'impresa e devono quindi essere concordati.

Sono quindi favorevole alla proposta del Governo di sopprimere l'ultimo comma e di mantenere invece il primo.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccone ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'articolo 2 ».

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 ».

TODROS. Ritiro il mio emendamento e aderisco all'emendamento Piccone, e in via subordinata a quello del Governo.

BOTTA, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'interno articolo proposta dal deputato Piccone, mentre sono favorevole alla soppressione del secondo comma proposta dal Governo.

FERRETTI. Mi astengo dalla votazione sull'emendamento Piccone, avendo fatto parte del gruppo di lavoro.

PRESIDENTE. Onorevole Piccone, insiste per la votazione del suo emendamento?

PICCONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccone interamente suppressivo dell'articolo 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo suppressivo del secondo comma.

(È approvato).

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

## ART. 2.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisi il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente:

« Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'Ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonché alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui ».

(È approvato).

## ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in cia-

scun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85 per cento agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

(È approvato).

## ART. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazione nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente:

« Per le finalità indicate nel comma precedente il presidente della regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

I primi quattro commi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 sul foglio delle inserzioni l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta ufficiale* della Repubblica se l'importo dei lavori da appaltare è superiore a due miliardi, oppure sul *Bollettino ufficiale* della Regione ove ha sede la stazione appaltante per importi compresi tra 500 milioni e due miliardi.

Per importi di lavoro compresi entro 500 milioni la pubblicazione viene effettuata nell'albo dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Quando l'ammontare dei lavori supera i 500 milioni è fatto obbligo all'ente appaltante di darne avviso anche a mezzo dei due quotidiani più diffusi della regione ove ha sede la stazione appaltante ».

Il penultimo comma dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

« La richiesta di invito non vincola l'amministrazione appaltante. Gli inviti alle im-

prese debbono essere diramati entro e non prima di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara nelle forme richieste.

Al secondo esperimento è consentita la gara in aumento da effettuare, secondo i metodi di cui all'articolo 1, lettera *b*), *c*) e *d*) della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Con la legge di approvazione del bilancio che viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente comma ».

L'onorevole Ferretti ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'Ispettorato per le zone terremotate della Sicilia è pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il termine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferretti, interamente sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:

L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, ai comuni interessati, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036».

Se mi è consentito, desidero sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di aggiungere prima delle parole « ai comuni interessati » la parola « prioritariamente ».

TODROS. Sono d'accordo.

BOTTA, *Relatore*. Su questo argomento abbiamo discusso a lungo. L'articolo 2 del disegno di legge n. 2897 prevede che la progettazione e l'esecuzione delle opere possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai comuni interessati. Si è già apportata una modifica nel testo unificato, anteponendo i comuni agli istituti autonomi per le case popolari.

CUSUMANO. La parola « prioritariamente » vuol dire che si devono interpellare prima i comuni; ciò che mi sembra fonte di gravi ritardi, giacché molti di essi non sono nemmeno in condizione di istruire le pratiche per la ricostruzione.

BOTTA, *Relatore*. Ritengo che le perplessità dell'onorevole Cusumano meritino attenta considerazione se si vuole che l'opera di ricostruzione sia sollecita.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il suggerimento del Presidente Degan mira evidentemente a garantire le autonomie comunali. Considerata però la reale situazione delle zone terremotate, dove i comuni,



VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

purtroppo, non sono in genere dotati di capacità operative tali da poter assumere questo impegno, ritengo che il principio della priorità dell'affidamento ai comuni possa essere accettato solo nel caso in cui venisse fissato un termine perentorio al comune, per esempio quindici giorni, per pronunciarsi sulla richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere prima delle parole:* ai comuni interessati, *l'altra:* prioritariamente »;

« *Aggiungere dopo le parole:* ai comuni interessati, *le altre:* che debbono pronunciarsi entro quindi giorni dalla richiesta ».

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:

« L'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

È in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 9* ».

TODROS. Ritengo che la direzione dei lavori spetti all'ispettorato e pertanto sono contrario a questa attribuzione di competenza a funzionari anche non di ruolo.

CUSUMANO. Si tratta di evitare le spese di trasporto.

PICCONE. Se la direzione dei lavori viene affidata a dei professionisti che non appartengono all'organico, la spesa è maggiore, a tutto danno dei sinistrati stessi. Vi è poi il problema dell'iscrizione all'ordine: non possiamo attribuire l'esercizio delle funzioni di ingegnere a chi non abbia i requisiti necessari.

FERRETTI. Si tratta di personale non di ruolo, che, come tale, non potrebbe esercitare le funzioni in questione.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Piccone. Mi sembra, però, che la norma voglia solo consentire l'utilizzazione di quel personale che, pur non essendo di ruolo, potrebbe ugualmente essere incaricato della direzione dei lavori. In tal modo verrebbero ad essere pagate soltanto alcune « voci » di retribuzione. Si deve infatti precisare che si tratta di prestazioni effettuate sulla base non di un contratto professionale ma di un rapporto di impiego.

BOTTA, *Relatore*. Vorrei ricordare che l'articolo 1 della legge 30 luglio 1971, n. 491 così dispone: « Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 è autorizzata l'assunzione di personale a contratto privato con il

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui ».

Ora noi abbiamo aumentato la somma annua destinata a fronteggiare le spese generali di funzionamento dell'ispettorato in questione, portandola (secondo quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2897 e poi dall'articolo 13 del testo unificato in esame) a lire 450 milioni per il personale a contratto, ma limitatamente all'anno finanziario 1974. Con il 1° gennaio 1975, infatti, questo personale sarà immesso nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato. Pertanto non vi dovrebbe più essere personale a contratto presso l'ispettorato.

PICCONI. Ascoltate le precisazioni del ministro, ci dichiariamo d'accordo.

TODROS. Ritiro il mio emendamento interamente soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferretti ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, *aggiungere le parole:* senza che ciò comporti variazioni nel trattamento economico ».

BOTTA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferretti.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

#### ART. 9.

È in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri adetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971,

n. 491, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 10.

I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1973, non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 14 milioni.

(*E approvato*).

#### ART. 11.

Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e dall'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 50 per cento del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

Ove l'anticipazione sia stata disposta nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi di cui al precedente comma può essere accordata l'integrazione a favore della cooperativa dell'anticipazione stessa, previo conferimento da parte del socio della anticipazione già corrispostagli.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto - sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967, oppure risulti iscritto per un reddito imponibile non superiore a lire 500 mila.

I benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per la attuazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13-bis, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto - sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.

I benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per la attuazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94 quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

BOTTA, *Relatore*. Si tratta praticamente di ripristinare l'articolo 4 del disegno di

legge n. 2897, avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario all'articolo 12 del testo unificato.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento proposto dal relatore..

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12 del testo unificato, accettato dal Governo.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 13.

Sulle somme stanziare dal primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è riservato annualmente per oneri di carattere generale un importo non superiore a lire 900 milioni per il 1974 ed a lire 700 milioni per gli anni successivi. Tale importo, limitatamente all'anno finanziario 1974, è comprensivo delle spese di cui al successivo comma.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 febbraio 1971, n. 491, è modificato sostituendo le parole: « di lire 250 milioni annui » con le parole: « di lire 450 milioni per l'anno finanziario 1974 ». Nei limiti della spesa anzidetta è autorizzata l'ulteriore assunzione di personale a contratto privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento economico da determinarsi, su proposta motivata dal Capo dell'Ispettorato per le zone terremotate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il ministro del tesoro. Dette assunzioni saranno effettuate utilizzando la graduatoria degli idonei formata dalla commissione esaminatrice di cui alla legge 15 aprile 1973, n. 94. Il personale dell'ispettorato può essere utilizzato a richiesta della ragioneria regionale dello Stato di Palermo, presso gli uffici della stessa, per il disbrigo delle pratiche inoltrate dall'ispettorato stesso.

BOTTA, *Relatore*. L'articolo 13 è stato elaborato sulla scorta degli articoli 5 e 9 del disegno di legge n. 2897. L'articolo 5 preve-

deva un aumento di spesa per il funzionamento dell'Ispettorato per le zone terremotate e per il mantenimento del personale oggi assunto a contratto; l'articolo 9 dispone il passaggio, dal 1° gennaio 1975, degli impiegati assunti a contratto (in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni) nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Ora, anche in relazione alla soppressione dell'ISES, che ha ormai abbandonato la direzione dei lavori della valle del Belice, si è evidenziata la necessità di assumere altro personale, attingendolo alla graduatoria degli idonei del concorso svoltosi in base alla legge precedente. Si è quindi articolato in modo nuovo l'articolo 5, per dare la possibilità di pagare la retribuzione anche a questo nuovo personale per il residuo scorcio di anno, e si è trasfuso l'articolo 9 - modificandolo - nell'articolo 18 del nuovo testo unificato, che fissa tra l'altro al 31 ottobre 1974 il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 9 del disegno di legge n. 2987.

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere negativo sull'articolo 13 perché esso è stato posto in votazione assieme all'articolo 25 che concerne altro argomento: io pertanto insisterei perché questo articolo venisse mantenuto.

**FERRETTI.** Questo articolo è sorto dalla necessità di disporre di nuovo personale per sostituire le 90 unità dell'ISES per la progettazione, direzione dei lavori eccetera.

Dopo la soppressione dell'ISES queste attribuzioni sono state affidate all'ispettorato per la ricostruzione, al quale è pertanto necessario fornire gli strumenti idonei a svolgere questa attività, compreso ovviamente il personale.

Sono quindi del parere di mantenere questo articolo, anche perché riduce lo stanziamento del Ministero, che a partire dal 1975 sarà di 700 milioni anziché 900.

**PRESIDENTE.** Si tratta, a questo punto, di stabilire se sospendere l'esame dell'articolo per rinviarlo alla I Commissione affari costituzionali, creandoci anche la fama di una Commissione petulante, o andare avanti in modo da pervenire oggi stesso all'approvazione del provvedimento.

**BOTTA, Relatore.** Sono del parere di procedere nella discussione e di sostituire l'articolo 13 del testo unificato con l'articolo 5 del disegno di legge n. 2897.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni ».

**LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici.** Accetto l'emendamento del relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 14 al 22 compreso non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 14.

La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura.

Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

(È approvato).

#### ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'articolo 13-bis del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con i seguenti:

« I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dal-

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

l'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione ».

(È approvato).

## ART. 16.

Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.

Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalità per i quali si richiedono i benefici, sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.

(È approvato).

## ART. 17.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975.

(È approvato).

## ART. 18.

Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, può essere collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel

contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

## ART. 19.

Il termine del 28 febbraio 1974 indicato nell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974.

Il termine del 31 ottobre 1973, indicato con l'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974.

(È approvato).

## ART. 20.

All'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante ».

(È approvato).

## ART. 21.

Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferimento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà.

Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di presentazione delle domande, per ottenere i benefici di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14, è prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

ART. 22.

All'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione ».

(E approvato).

Do lettura dei successivi articoli:

ART. 23.

Tutte le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, con l'estensione operata con l'articolo 11-*ter* della medesima legge, sono ulteriormente applicabili fino al 31 dicembre 1975, anche per i tributi entrati in vigore il 1° gennaio 1974, in favore dei soggetti di imposta che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati.

ART. 24.

L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è equiparato per tutto il periodo di durata delle funzioni ad esso attribuite al provveditorato regionale per le opere pubbliche agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1972, n. 748; gli uffici tecnico e amministrativo dell'ispettorato medesimo nonché le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani sono equiparati, ai mede-

simi effetti, per tutta la durata delle funzioni ad essi attribuite con le rispettive leggi istitutive ai corrispondenti uffici del provveditorato regionale per le opere pubbliche e agli uffici del genio civile di primo livello dirigenziale.

Ai detti uffici possono essere destinati, con attribuzione delle relative qualifiche, i funzionari che in atto sono ai medesimi preposti, apportando, ove occorra, le conseguenti modifiche alla tabella 10, quadro C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1973, n. 748.

ART. 25.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici che alla data del 15 gennaio 1968 risultavano di proprietà di società di mutuo soccorso riconosciute come persone giuridiche, ricadenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

ART. 26.

Il primo comma dell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 84, è sostituito con il seguente:

« Al quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 14 milioni mediante mutui ammortizzabili in venticinque anni, con facoltà di estinzione anticipata, da concedersi dagli istituti di credito fondiario anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie ».

I mutui non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diretti, commissioni, oneri fiscali e vari spese accessorie, in misura superiore all'1,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale e sono da perfezionare, mediante stipulazione del contratto definitivo di mutuo, quando risulti già corrisposta l'80 per cento del contributo concesso. L'Istituto di credito avrà facoltà di trattenere sulla somma mutuata un deposito infruttifero a parziale garanzia dei lavori ancora da eseguire che svincolerà dopo la collaudazione dell'opera.

Allo scopo di porre gli istituti predetti in condizione di limitare ai sensi del comma precedente, l'onere totale a carico dei mutuatari, l'Ispettorato per le zone terremotate corrisponde semestralmente, agli istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione, ivi compresa la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle e l'onere assunto dai mutuatari.

Ai fini della determinazione del costo effettivo dell'operazione di mutuo e per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 3.777 milioni.

Al pagamento delle annualità dei contributi previsti dal presente articolo si provvede, fino all'esercizio finanziario 1958, con gli stanziamenti di cui alla legge 15 aprile 1973, n. 94. A partire dall'anno finanziario 1981 le annualità ancora occorrenti saranno stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

#### ART. 27.

Il termine del 31 dicembre 1973 di cui all'articolo 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato al 31 dicembre 1978.

BOTTA, *Relatore*. Ritiro gli articoli testè letti, poichè hanno avuto il parere contrario dalla V Commissione bilancio o della I Commissione affari costituzionali.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferretti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

#### ART. 27-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali risultano dalle domande presentate da-

gli aventi diritto, l'assegnazione sarà effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà all'acquisizione delle nuove aree occorrenti ».

FERRETTI. Poiché in alcuni centri si è verificato che le domande risultano superiori ai lotti disponibili, dato che alcune famiglie hanno diritto alla ricostruzione di più unità immobiliari, noi garantiamo in tal modo a ciascuna unità familiare la ricostruzione almeno di una verità immobiliare.

BOTTA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ferretti.

(È approvato).

L'onorevole Botta ha proposto il seguente nuovo titolo: « Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti ».

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo in caso di approvazione di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 2897 e proposte di legge MATTA ed altri n. 2656 e FERRETTI ed

---

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1974

---

altri n. 2762, in un testo unificato con il titolo: « Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti » (2897-2656-2762):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bargellini, Beccaria, Botta, Bottarelli, Bussetto, Calvetti, Carrà, Ciuffini, Conte, Degan, Federici, Ferretti, Fusaro, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Luraschi, Mantella, Perrone, Piccone, Sboarina, Tani, Todros e Vitale.

**La seduta termina alle 14.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO